aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0079870
del 12/02/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: -

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: S1030. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo al progetto: Impianto eolico 'QUILIANO' costituito da 5 aeg (30 MW) integrato con sist. di accumulo (p.nom. 20 MW). Comuni: Quiliano, Altare e Mallare (SV)

Proponente: VSE S.r.l.

Verifica completezza e adeguatezza documentazione (ex comma 2)

In riscontro alla nota Prot-2025-0045556 del 28/01/2025, con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue:

Il progetto prevede l'installazione di 5 aerogeneratori (anche detti WTG) di potenza nominale unitaria pari a 6 MWp, per una potenza nominale complessiva pari a 30 MW, in una area agricola e su territori che amministrativamente appartengono ai comuni di Altare e Quiliano. Il parco eolico è connesso tramite cavidotto ad una sottostazione elettrica e al BESS che ricadono in un'area situata a Sud della località Peirano nel comune di Mallare.

La tematica rumore è affrontata nel documento "Valutazione previsionale di impatto acustico" (elaborato C24G&GWLI002A011R00), redatto da tecnico competente in acustica e allegato allo Studio Preliminare Ambientale. Nell'ambito di tale documento:

1. non sono state eseguite misure per la determinazione dei livelli di rumore residuo in corrispondenza dei diversi recettori, il tecnico ha assunto per tutti i ricettori valori di rumore

residuo pari a 41 dB(A) per il periodo diurno e 35 dB(A) per il periodo notturno, rimandando alle fasi successive la loro verifica;

2. mancando stime precise per il rumore immesso in ambiente abitativo, il tecnico ha considerato le indicazioni contenute nelle linee guida dell'OMS "Night noise guidelines for Europe", capp.1 e 5, stimando la differenza tra il livello sonoro interno rispetto a quello di facciata pari a 15 dB(A) a finestre aperte 21 dB(A) a finestre chiuse;

3. i livelli di rumore in facciata ai recettori, dovuti al solo contributo del parco eolico installato, sono stati stimati mediante modello di calcolo, alla quota di 4 m dal suolo; per ottenere i livelli di rumore da confrontare con i limiti di immissione, il tecnico ha pertanto effettuato la somma logaritmica di tali livelli con il rumore residuo, stimato come specificato al punto 1;

4. per la verifica del criterio differenziale, oltre a stimare il rumore ambientale e residuo come nel punto 3, si è considerato l'abbattimento sonoro tra ambiente esterno e interno facendo riferimento alle indicazioni dell'OMS, come specificato al punto 2;

5. nella verifica dei limiti di emissione, il tecnico a fronte dei superamenti rilevati, sia in periodo diurno che notturno, conclude erroneamente che si provvederà a richiedere all'Ente comunale opportune deroghe nel periodo dei lavori.

Dall'esame della valutazione, si ritiene che la stima del rumore residuo effettuata dal tecnico introduca incertezze tali da rendere poco significative le conclusioni dello studio stesso: a fronte dei superi dei limiti di immissione e del differenziale rilevati, il tecnico precisa che andranno comunque verificati dopo aver effettuato almeno una misura fonometrica in corrispondenza dei recettori più esposti. Si ritiene, pertanto, che la misura del clima acustico ante-operam non possa essere rimandata a fasi successive, perché in assenza di tali misure non è possibile valutare gli effettivi impatti dell'opera.

A fronte delle considerazioni effettuate dal tecnico per il rumore immesso in ambiente abitativo, si segnala infine che ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 1 giugno 2022 "Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico", in deroga a quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 sull'applicazione del criterio differenziale, nel caso del rumore eolico le valutazioni vanno eseguite unicamente in facciata agli edifici.

Tanto premesso, si ritiene che la valutazione previsionale di impatto acustico debba essere integrata al fine di superare le mancanze sopra evidenziate. In particolare è necessario:

- fornire valori di rumorosità residua effettivamente rappresentativi del clima acustico ante-operam, fornendo a corredo idonea reportistica o, in alternativa, adeguate considerazioni tecniche a supporto delle ipotesi effettuate;
- aggiornare la verifica dei livelli di rumore rispetto ai limiti normativi (immissione, emissione e differenziale), tenendo conto di quanto sopra segnalato e di quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, per quanto riguarda la componente ambientale Rumore, si segnala una certa incoerenza nella documentazione presentata agli atti: nel documento denominato C24G&GWLI002S001R00 (SIA) a pag. 392 viene riportato che "*in fase di esercizio non sussistono impatti sia per quanto concerne il traffico veicolare, sia per quanto concerne i limiti massimi di emissione ed i limiti differenziali nei confronti dei ricettori più prossimi. Pertanto, il nuovo impianto eolico non produce emissioni rumorose che possono modificare negativamente il clima acustico degli edifici di civile abitazione ad esso più vicini*." mentre nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico viene

riportato, ad esempio a pag.39, che “i limiti di emissione nei pressi delle turbine risultano superati per entrambi i periodi, diurno e notturno.

Si chiede inoltre di segnalare eventuali interferenze dirette o indirette delle opere e della cantierizzazione con i siti potenzialmente contaminati o oggetto di attività di bonifica;

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 12-02-2025 10:48:24
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026